

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Rapporto di lavoro e prove certe

Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni.

Corte d'Appello Bari, sezione lavoro, sentenza del 6.6.2022

...omissis....

Con sentenza del 03.10.2019 il Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro rigettava la domanda proposta dall'odierno appellante, diretta a ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento della contribuzione relativa agli anni 1988, 1989 e 1990 per 151 giornate, con la conseguente condanna dell'Inps alla rettifica della sua posizione assicurativa; nel ricorso di primo grado, infatti, aveva dedotto di essere operaio agricolo a tempo determinato iscritto negli elenchi anagrafici e aveva lamentato di aver riscontrato, a seguito di una verifica del proprio estratto

contributivo, l'omesso accredito della contribuzione relativa a 151 giornate di lavoro espletate in agricoltura per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

Il primo giudice riteneva, in sintesi, che l'Inps non potesse essere condannato ad accreditare i contributi in favore del ricorrente in mancanza della prova del loro regolare versamento da parte del datore di lavoro e tenuto conto, altresì, della loro prescrizione, salva la possibilità per la parte di chiedere la costituzione in suo favore di una rendita vitalizia, nonché di ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno derivante dall'omessa e/o irregolare contribuzione o dalla perdita della prestazione previdenziale.

Avverso detta sentenza, il bracciante ha proposto appello.

L'Inps ha resistito, depositando apposita memoria.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto, previo deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77 del 2020.

L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata.

Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per la mancata lettura del dispositivo all'udienza.

Con il secondo motivo ha criticato l'omessa valutazione delle istanze istruttorie trasfuse nel ricorso, volte a dimostrare l'effettività dei rapporti di lavoro agricolo; con il terzo motivo si è doluto dell'erronea valutazione, da parte del Tribunale, della documentazione prodotta in giudizio, che attestava la sua perdurante iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli e l'effettiva sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro.

Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non avere ritenuto applicabile il principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., operante nel caso di omesso versamento della contribuzione previdenziale.

Orbene, la prima doglianza è smentita dall'univoco tenore della sentenza impugnata, che dà espressamente atto della decisione della causa "con motivazione contestuale alla lettura del dispositivo", sicché l'appellante avrebbe potuto privare detta sentenza della sua valenza probatoria esclusivamente a mezzo di un'apposita querela di falso che, di contro, non è stata proposta.

Anche le restanti doglianze - la cui reciproca connessione ne legittima la delibazione congiunta - sono destituite di fondamento, risultando in particolare il secondo e il terzo motivo assorbiti dal rigetto del quarto.

Giova premettere che questa Corte si è già occupata di domande giudiziarie sovrapponibili, formulate in controversie caratterizzate da fatti analoghi e connotate dal medesimo statuto normativo, sulla scorta di argomentazioni qui pienamente condivise che di seguito si richiamano.

La tesi attorea, interamente basata sul peculiare regime di accertamento dei rapporti bracciantili, connotato dall'agevolazione probatoria consistente nell'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi, non considera che un conto è il fatto storico della prestazione lavorativa a tempo determinato in regime di subordinazione, rispetto al quale l'Inps può anche non esercitare la facoltà di disconoscimento, annullamento e cancellazione delle giornate ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993, mentre altro è l'ulteriore fatto storico rappresentato dall'effettivo pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro.

Per l'accredito dei contributi - in particolare ai fini pensionistici, ossia per una prestazione che matura dopo molti anni di lavoro - sono necessarie entrambe le componenti; serve, cioè, che la prestazione lavorativa sia stata effettivamente svolta e che il datore di lavoro abbia versato i relativi contributi in concreto.

Se, invece, il rapporto di lavoro sia pacifico e incontestato ma il datore sia rimasto inadempiente nei confronti dell'istituto previdenziale, si verifica anche per i braccianti agricoli - come per ogni altro lavoratore subordinato a tempo indeterminato o

determinato, pieno o parziale - un caso di lavoro irregolare, privo, cioè, della copertura assicurativa, in tutto o in parte.

D'altro canto, non giova all'appellante il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali.

L'art. 2116 c.c. recita: "I. Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative. II. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro 1218, 2946".

L'art. 40 della L. n. 153 del 1969 così dispone: "All'articolo 27 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi: Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni".

In effetti, il primo comma dell'art. 2116 c.c., nella parte in cui fa riferimento alle "diverse disposizioni delle leggi speciali", vuol dire (secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 374 del 1997) che il principio generale trova applicazione senz'altro con riguardo a tutti i sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie e non soltanto in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui.

Pertanto, può ritenersi esistente una deroga esclusivamente in presenza di un'esplicita disposizione contraria.

Tuttavia, il punto nodale della controversia è che, in continuità logica con il primo comma, il secondo comma dell'art. 2116 c.c. chiarisce che vi sono casi in cui gli enti gestori comunque non sono tenuti ad erogare le prestazioni e che, in tali ipotesi, esclusa la c.d. regolarizzazione della posizione contributiva, il lavoratore danneggiato in tutto o in parte può agire nei confronti del datore a titolo di risarcimento negoziale, mediante un'azione derivante dal contratto di lavoro.

Il fatto del tutto ostativo alla riscossione dei contributi è proprio la loro prescrizione, che è irrinunciabile e li rende irricevibili (v. art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995), sicché nel nostro sistema di tutele previdenziali la maturazione della prescrizione impedisce l'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni.

L'impianto e la copertura della rendita pensionistica ex art. 13 della L. n. 1338 del 1962 si basano, allo stesso modo, sulla prescrizione dei contributi omessi, trattandosi di un rimedio ripristinatorio che consente al lavoratore di ottenere la condanna del datore di lavoro alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione corrispondente ai contributi omessi.

Risarcimento in forma specifica che, limitatamente alla materia pensionistica, è alternativo rispetto a quello per equivalente previsto dall'art. 2116, secondo comma, c.c., ma che tuttavia ha i medesimi presupposti, cioè l'inadempimento contributivo e l'impossibilità della sua regolarizzazione attraverso il versamento dei contributi arretrati, a causa dell'intervenuta prescrizione.

In altri termini, all'omesso versamento dei contributi ormai prescritti è possibile rimediare azionando la pretesa risarcitoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente, ma solo dopo la percezione del trattamento pensionistico (e solo una volta maturata la prescrizione dei contributi omessi), perché prima di tale momento il lavoratore soffre solo un danno potenziale consistente in una posizione assicurativa carente.

A ciò si aggiunga che l'eventuale pagamento di una prestazione temporanea riferita alle annualità dedotte in lite, mirate invece alla tutela del monte assicurativo in vista

della pensione del bracciante agricolo, non sovverte l'impianto normativo sopra delineato, bensì lo conferma.

E infatti, può trattarsi di un pagamento infraquinquennale, cioè eseguito in applicazione corretta del principio di automaticità delle prestazioni, oppure di un pagamento eseguito oltre il quinquennio di prescrizione dei contributi e, pertanto, non dovuto e ripetibile (ma non risulta che nella specie sia stata chiesta dall'Inps la restituzione di quanto ricevuto dal lavoratore).

Invece, la scadenza del termine per il versamento dei contributi di anni remoti (come accaduto nella presente fattispecie) si colloca senz'altro oltre cinque anni prima rispetto alla decorrenza della pensione, ove spettante, con conseguente inoperatività, per tale trattamento, del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, a causa della prescrizione dei contributi già maturata.

Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.

Resta assorbita ogni altra questione.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali di questo giudizio di gravame, nulla è dovuto dall'appellante, stante l'autodichiarazione reddituale di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 18.05.2020 da nei confronti dell'INPS avverso la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 03.10.2019, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara non ripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presente grado sostenute dall'Inps;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.

Così deciso in Bari il 31 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2022.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
